



Istituto Comprensivo "Vincenzo Tortoreto"
62026 SAN GINESIO (MC) Via Roma 35
Tel. 0733656030 - Tel. e Fax 0733656010
C.F. 83004250433 - Cod. MIUR MCIC80600T - C.U. UFPSQJ
Sito: <https://icsanginesio.edu.it/> - E-mail: mcic80600t@istruzione.it



Circolare n. 69

Al Personale Scolastico in Servizio

Con la presente si comunica che ai sensi del Dlgs 26 novembre 2021 art. 2 comma 1 e segg. a partire da domani **15 dicembre 2021** i delegati del Dirigente Scolastico al controllo del Green Pass dovranno attivare la modalità "Verifica Rafforzata" dell'Applicazione Verifica C19 per i soggetti previsti all'Art. 2 comma 1:

-personale scolastico

- del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- delle scuole non paritarie;
- dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

Personale esterno che entra a scuola a vario titolo (genitori, terapisti, tirocinanti, assistenti alla persona, fornitori...) **fatte salve indicazioni differenti date dal proprio datore di lavoro e/o indicazioni differenti fornite dal MI successivamente** dovranno esibire il green pass nella forma base.

Il personale scolastico non in possesso di green pass rafforzato (e quindi di vaccino o certificato di guarigione) sarà invitato a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale scolastico in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 del sopracitato Dlgs fatto salvo i casi previsti dall' art. 3 del succitato decreto.

Eventuali non risposte a inviti o comunicazioni successive personali concernenti l'oggetto saranno considerate come regolarmente avvenute in quanto *"esiste l'obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso"* (Sentenza Corte di Cassazione 7306 del 14 marzo 2019)

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore

Dott.ssa Arianna Simonetti

(Firma autografa omessa da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art3, c.2 del D.lgs. n.39/93)